



## **Ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare**

**(Ordinanza COVID-19 situazione particolare)**

**(Grandi manifestazioni, grandi fiere specialistiche e grandi fiere aperte  
al pubblico e progetti pilota per manifestazioni fino a 1000 persone)**

**Modifica del 26 maggio 2021**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020<sup>1</sup> è modificata come segue:

*Art. 4 cpv. 3*

<sup>3</sup> Le prescrizioni secondo il capoverso 2 sono precisate nell'allegato 1.

*Art. 6 cpv. 1 lett. j. cpv. 1<sup>bis</sup> frase introduttiva e cpv. 3*

1 Lo svolgimento di manifestazioni con più di 15 partecipanti è vietato. Questa restrizione non vige per:

- j. le grandi manifestazioni secondo l'articolo 6a e i progetti pilota per grandi manifestazioni secondo l'articolo 6b<sup>quater</sup>.

1<sup>bis</sup> Per le manifestazioni in presenza di pubblico, tranne che per le grandi manifestazioni di cui all'articolo 6a e per i progetti pilota per lo svolgimento di grandi manifestazioni di cui all'articolo 6b<sup>quater</sup>, vige quanto segue:

3 Lo svolgimento di fiere in luoghi chiusi è vietato. Sono fatte salve le fiere specialistiche e quelle aperte al pubblico secondo l'articolo 6b<sup>quinquies</sup>.

<sup>1</sup> RS 818.101.26

*Art. 6a* Disposizioni particolari per le grandi manifestazioni: autorizzazione

1 Le manifestazioni con più di 1000 persone, siano esse visitatori o partecipanti (grandi manifestazioni), sono ammesse a partire dal 1° luglio 2021 se l'autorità cantonale competente rilascia all'organizzatore un'autorizzazione per lo svolgimento.

2 L'autorizzazione è rilasciata se:

- a. si può presumere che la situazione epidemiologica nel Cantone o nella regione interessata permetterà lo svolgimento;
- b. si può presumere che al momento dello svolgimento della manifestazione il Cantone disporrà delle capacità necessarie per:
  1. identificare e informare le persone sospette contagiate secondo l'articolo 33 LEp,
  2. garantire un'assistenza sanitaria senza restrizioni sia ai pazienti COVID-19 sia agli altri pazienti; questo significa che possono essere eseguiti anche interventi non urgenti dal punto di vista medico;
- c. l'organizzatore presenta un piano di protezione secondo l'articolo 4 basato su un'analisi dei rischi della grande manifestazione che intende organizzare, che preveda le misure di protezione di cui agli articoli 6b e 6b<sup>bis</sup> o 6b<sup>ter</sup>.

3 Se una grande manifestazione si svolge in due o più Cantoni, è richiesta l'autorizzazione di ciascun Cantone. I Cantoni coordinano tra di loro le procedure.

4 Chi intende svolgere più manifestazioni dello stesso tipo nella stessa struttura può farne richiesta in un'unica domanda.

5 Il Cantone revoca un'autorizzazione o emana ulteriori restrizioni se:

- a. la situazione epidemiologica peggiora a tal punto che lo svolgimento della manifestazione non è più possibile, segnatamente perché le capacità necessarie secondo il capoverso 2 lettera b non possono più essere garantite; oppure
- b. un organizzatore non ha rispettato le misure previste nel piano di protezione in una manifestazione già svolta e non può garantirne il rispetto in futuro.

*Art. 6b* Disposizioni particolari per grandi manifestazioni: misure di protezione generali

1 L'accesso a una grande manifestazione è limitato alle seguenti persone a partire dai 16 anni che:

- a. possono provare di essere state vaccinate contro il COVID-19 con un vaccino secondo l'allegato 2; il tempo che può essere trascorso dalla vaccinazione è stabilito nell'allegato 2;
- b. possono provare di essere state contagiate dal SARS-CoV-2 e sono considerate guarite; il tempo che può essere trascorso dalla guarigione è stabilito nell'allegato 2;
- c. si sono sottoposte a uno dei test per il COVID-19 seguenti e possono presentare un risultato negativo:

1. un'analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2 eseguita non più di 72 ore prima dell'inizio della manifestazione,
2. un test rapido per il SARS-CoV-2 secondo lo standard diagnostico, eseguito non più di 24 ore prima dell'inizio della manifestazione.

2 I Cantoni possono accordare deroghe localmente limitate alle prescrizioni di cui al capoverso 1 per manifestazioni all'aperto che si svolgono su percorsi più lunghi o su percorsi in terreno aperto, se le peculiarità locali non permettono controlli all'ingresso.

3 L'esercizio di strutture della ristorazione è retto dall'articolo 5a.

4 L'obbligo di portare una mascherina facciale è retto dall'articolo 3b. Per le manifestazioni all'aperto, oltre alle deroghe di cui all'articolo 3b capoverso 2, sono esentati dall'obbligo anche i visitatori seduti al loro posto.

5 L'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione può prevedere deroghe alle restrizioni per le attività sportive secondo l'articolo 6e capoverso 1 lettera b e culturali secondo l'articolo 6f capoversi 2 lettera c e 3, se il piano di protezione contempla misure di protezione specifiche.

6 Le misure di protezione sono precisate nell'allegato 3.

*Art. 6b<sup>bis</sup>* Disposizioni particolari per grandi manifestazioni: prescrizioni supplementari per manifestazioni tra il 1° luglio e il 19 agosto 2021

1 Oltre alle prescrizioni di cui all'articolo 6b, alle grandi manifestazioni svolte tra il 1° luglio e il 19 agosto 2021 si applica quanto segue:

- a. il numero di persone, visitatori o partecipanti, è limitato a 3000;
- b. per le manifestazioni in presenza di pubblico all'aperto il numero è limitato a 5000 persone, se al pubblico sono messi a disposizione soltanto posti a sedere;
- c. l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione può accordare deroghe al numero massimo di persone di cui alle lettere a e b per manifestazioni che si svolgono su percorsi più lunghi o su percorsi in terreno aperto, se le peculiarità locali non permettono sbarramenti;
- d. nel settore destinato agli spettatori vige l'obbligo di stare seduti; sono possibili deroghe per i settori destinati agli spettatori lungo percorsi o in terreno aperto e per manifestazioni all'aperto che solitamente si svolgono senza posti a sedere;
- e. L'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione stabilisce, tenendo conto delle peculiarità locali e del piano di protezione, l'occupazione massima dei posti disponibili nella struttura. Questo valore non può superare i due terzi dei posti a sedere e la metà dei posti in piedi disponibili per gli spettatori;
- f. la consumazione di cibi e bevande al di fuori delle strutture della ristorazione è ammessa soltanto al posto a sedere.

2 Sono inoltre applicabili le prescrizioni supplementari di cui all'allegato 3 numero 2.

*Art. 6b<sup>ter</sup>* Disposizioni particolari per grandi manifestazioni: prescrizioni supplementari per manifestazioni dal 20 agosto 2021

Oltre alle prescrizioni di cui all'articolo 6*b*, alle grandi manifestazioni svolte a partire dal 20 agosto 2021 si applica quanto segue:

- a. il numero di persone, visitatori o partecipanti, è limitato a 10 000;
- b. l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione può accordare deroghe al numero massimo di persone di cui alla lettera a per manifestazioni che si svolgono su percorsi più lunghi o su percorsi in terreno aperto, se le peculiarità locali non permettono sbarramenti;
- c. per le manifestazioni in presenza di pubblico all'aperto in cui sono messi a disposizione del pubblico soltanto posti a sedere non vige alcuna limitazione del numero di persone.

*Art. 6b<sup>quater</sup>* Progetti pilota per lo svolgimento di grandi manifestazioni

1 Al fine di testare modelli per lo svolgimento sicuro e fattibile di grandi manifestazioni, l'autorità cantonale competente può autorizzare appositi progetti pilota svolti tra il 1<sup>o</sup> e il 30 giugno 2021.

2 Ciascun Cantone può autorizzare al massimo cinque progetti pilota tenendo conto dei diversi tipi di manifestazione.

3 I progetti pilota devono essere svolti con almeno 300 e al massimo 600 persone, visitatori o partecipanti, in luoghi chiusi e al massimo 1000 persone, visitatori o partecipanti, all'aperto. Si applicano inoltre le misure di protezione e le prescrizioni di cui agli articoli 6*b* e 6*b<sup>bis</sup>*.

4 L'autorizzazione può essere rilasciata soltanto se:

- a. sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 6*a* capoverso 2 lettere a e b;
- b. l'organizzatore presenta un piano di protezione secondo l'articolo 4 e l'allegato 3 numeri 1 e 2 basato su un'analisi dei rischi della manifestazione che intende organizzare e suscettibile di permettere l'acquisizione di conoscenze sullo svolgimento pratico di grandi manifestazioni dello stesso tipo;
- c. l'organizzatore prevede una valutazione dello svolgimento della manifestazione.

5 Per raggiungere l'obiettivo di cui al capoverso 1, la valutazione deve fornire in particolare informazioni sui seguenti punti:

- a. esperienze sul controllo all'ingresso, in particolare sulla sua organizzazione, sulle offerte di test sul posto e sul loro utilizzo, sul numero di persone cui ha dovuto essere rifiutato l'ingresso e sui motivi del rifiuto nonché sulle possibilità di miglioramento;
- b. esperienza sull'attuazione del piano di protezione, in particolare sull'incanalamento dei flussi di persone, l'osservanza delle prescrizioni da parte dei visitatori e dei partecipanti, la praticabilità delle prescrizioni e le possibilità di miglioramento.

6 L'organizzatore presenta i risultati della valutazione all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione nonché, allegando l'autorizzazione cantonale e il piano di protezione attuato, all'UFSP entro dieci giorni dalla conclusione della manifestazione.

7 La revoca di un'autorizzazione o l'emanazione di ulteriori restrizioni sono rette dall'articolo 6a capoverso 5.

8 Il Cantone informa l'UFSP del rilascio o della revoca di un'autorizzazione.

*Art. 6b<sup>quinquies</sup>* Disposizioni particolari per le grandi fiere specialistiche e le grandi fiere aperte al pubblico

1 Le grandi fiere specialistiche e le grandi fiere aperte al pubblico con più di 1000 visitatori sono ammesse dal 1° luglio 2021, se l'autorità cantonale competente rilascia all'organizzatore un'autorizzazione per lo svolgimento. Si applicano le condizioni di autorizzazione e di revoca di cui all'articolo 6a capoversi 2, 4 e 5.

2 Alle fiere specialistiche e a quelle aperte al pubblico si applica inoltre quanto segue:

- a. se l'accesso è limitato alle persone vaccinate o guarite o alle persone risultate negative al test secondo l'articolo 6b capoverso 1, il numero di persone presenti deve essere limitato in modo che per ogni persona sia disponibile una superficie minima secondo l'allegato 3 numero 3.2; ai controlli si applica l'allegato 3 numero 3.1;
- b. se l'accesso è aperto anche a persone che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 6b capoverso 1, il numero di persone presenti è limitato secondo l'allegato 3 numero 3.3;
- c. l'obbligo di portare una mascherina facciale è retto dall'articolo 3b.

*Art. 6c cpv. 3*

<sup>3</sup> Alle manifestazioni di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano gli articoli 6a–6b<sup>quater</sup>.

*Art. 7 cpv. 1 Frase introduttiva*

<sup>1</sup> l'autorità cantonale competente può autorizzare agevolazioni rispetto alle prescrizioni di cui all'articolo 4 capoversi 2-4 e agli articoli 6 e 6c-6f, se:

*Art. 13 lett. a, d, e<sup>bis</sup>, f e h*

È punito con una multa chi

- a. in qualità di gestore o organizzatore intenzionalmente o per negligenza non rispetta i suoi obblighi di cui all'articolo 4 capoversi 1 e 2 e agli articoli 5a, 5d capoverso 1, 6 capoverso 1<sup>bis</sup> lettere b–d, 6b capoverso 1, 6b<sup>bis</sup> capoverso 1 lettera e, 6b<sup>quater</sup> capoversi 3 e 6, 6b<sup>quinquies</sup> capoverso 2 lettere a e b e 6d–6g;
- d. intenzionalmente svolge una grande manifestazione, una grande fiera specialistica o una grande fiera aperta al pubblico con un numero di persone superiore a quello ammesso secondo l'articolo 6 capoverso 1, 1<sup>bis</sup> lettera a o 2, 6b<sup>bis</sup>

capoverso 1 lettera a o b, *6b<sup>ter</sup>* lettera a, *6b<sup>quater</sup>* capoverso 3 o *6b<sup>quinquies</sup>* capoverso 2 lettera a o b, o intenzionalmente partecipa a una manifestazione con un numero di persone superiore a quello ammesso secondo l'articolo 6 capoverso 1, *1<sup>bis</sup>* o 2;

- e<sup>bis</sup>*. intenzionalmente svolge una grande manifestazione di cui all'articolo *6a* capoverso 1 oppure svolge una grande fiera specialistica o una grande fiera aperta al pubblico di cui all'articolo *6b<sup>quinquies</sup>* capoverso 1 senza essere in possesso dell'autorizzazione necessaria o in deroga al piano di protezione autorizzato;
- f. in violazione dell'articolo *3a* o *3b* capoverso 1, sui veicoli del trasporto pubblico, in luoghi chiusi e aree esterne accessibili al pubblico di strutture, compresi i mercati, le fiere e le grandi manifestazioni, nonché in aree di attesa delle ferrovie, delle linee di autobus e tram e degli impianti a fune, in stazioni ferroviarie, aeroporti o in altri settori di accesso dei trasporti pubblici intenzionalmente o per negligenza non porta una mascherina facciale, a meno che non sia applicabile la deroga di cui all'articolo *3a* capoverso 1, *3b* capoverso 2 o *2<sup>bis</sup>* o *6b* capoverso 4 secondo periodo;
- h. in qualità di ospite di una struttura della ristorazione o di un bar o in qualità di visitatore di una manifestazione intenzionalmente viola l'obbligo di stare seduti di cui all'articolo *5a* capoverso 3 lettera b, 6 capoverso 1 *bis* lettera c o *6b<sup>bis</sup>* capoverso 1 lettera d;

*Aggiungere dopo l'art. 13*

### **6a. Sezione 3: Aggiornamento degli allegati**

*Art. 13a*

<sup>1</sup> Il Dipartimento federale dell'interno aggiorna gli allegati 1–3 secondo le conoscenze scientifiche più recenti.

<sup>2</sup> Aggiorna l'allegato 1 d'intesa con il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca e l'allegato 2 dopo aver sentito la Commissione federale per le vaccinazioni.

II

Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati 2 e 3 secondo la versione qui annessa.

## III

L'allegato 2 dell'ordinanza del 16 gennaio 2019 concernente le multe disciplinari <sup>2</sup> è modificato secondo la versione qui annessa:

*Numeri. 16003 e 16007*

16003. Omissione di portare una mascherina facciale sui veicoli del trasporto pubblico, in luoghi chiusi e aree esterne accessibili al pubblico di strutture, compresi i mercati, le fiere e le grandi manifestazioni nonché in aree di attesa delle ferrovie, delle linee di autobus e tram e degli impianti a fune, in stazioni ferroviarie, aeroporti o in altri settori di accesso dei trasporti pubblici (art. 13 lett. f in combinato disposto con l'art. 3a cpv. 1, 3b cpv. 1, 2 e 2bis e l'art. 6b cpv. 4 ordinanza COVID-19 situazione particolare) 100
16007. Violazione, in qualità di visitatore, dell'obbligo di stare seduti alle manifestazioni in presenza di pubblico o alle grandi manifestazioni (art. 13 lett. h in combinato disposto con l'art. 6 cpv. 1<sup>bis</sup> lett. c e 6b<sup>bis</sup> lett. d ordinanza COVID-19 situazione particolare) 100

## IV

- 1 La presente ordinanza entra in vigore il 27 maggio 2021 alle ore 00.00<sup>3</sup>.
- 2 Gli articoli 6a capoverso 2 lettera b numero 1 e 6b<sup>bis</sup> hanno effetto sino al 19 agosto 2021.
- 3 L'articolo 6b<sup>quater</sup> ha effetto sino al 30 giugno 2021.

26 maggio 2021

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>2</sup> RS 314.11

<sup>3</sup> Pubblicazione urgente del 26 maggio 2021 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

*Allegato 2*  
(art. 6b cpv. 1 lett. a e b e art. 13a)

## **Prescrizioni relative all'accesso di persone vaccinate o guarite a grandi manifestazioni**

### **1 Persone vaccinate**

- 1.1 Sono considerate persone vaccinate cui è consentito l'accesso a grandi manifestazioni secondo l'articolo 6b capoverso 1 lettera a, le persone che sono state vaccinate con un vaccino:
  - a. omologato in Svizzera e che è stato interamente somministrato conformemente alle raccomandazioni dell'UFSP;
  - b. omologato dall'Agenzia europea per i medicinali per l'Unione europea e che è stato interamente somministrato conformemente alle prescrizioni o alle raccomandazioni dello Stato in cui è stata effettuata la vaccinazione.
- 1.2 Il lasso di tempo durante il quale le persone vaccinate hanno accesso a grandi manifestazioni è di sei mesi a partire dal completamento della vaccinazione.

### **2 Persone guarite**

Il lasso di tempo durante il quale le persone guarite hanno accesso a grandi manifestazioni secondo l'articolo 6b capoverso 1 lettera b è di sei mesi a partire dall'undicesimo giorno dalla conferma del contagio.



*Allegato 3*(art. 6*b* cpv. 6, 6*b*<sup>bis</sup> cpv. 2, 6*b*<sup>quater</sup> cpv. 4 lett. b e 6*b*<sup>quinqies</sup> cpv. 2 lett. a e b)**Prescrizioni relative alle grandi manifestazioni, alle grandi fiere specialistiche e alle grandi fiere aperte al pubblico****1 Prescrizioni generali relative alle grandi manifestazioni**

- 1.1 L'organizzatore deve controllare l'autorizzazione all'ingresso secondo l'articolo 6*b* capoverso 1 sulla base di un certificato COVID-19 secondo l'articolo 6*a* della legge COVID-19 del 25 settembre 2020<sup>4</sup>.
- 1.2 Se non è stato ancora introdotto un certificato secondo il numero 1.1, l'autorizzazione all'ingresso deve essere controllata sulla base di un attestato sufficiente. Quest'ultimo deve essere conforme a una forma di attestazione attualmente applicata e deve esserne verificata segnatamente l'autenticità. Deve contenere, oltre a nome, cognome e data di nascita della persona in questione, anche i dati seguenti:
  - a. per l'attestato di vaccinazione:
    - data della vaccinazione,
    - vaccino utilizzato,
    - designazione e indirizzo del centro di vaccinazione;
  - b. per l'attestato di un precedente contagio e di guarigione:
    - conferma del contagio compreso il nome e l'indirizzo della struttura che rilascia la conferma (centro di test, medico, farmacia, ospedale),  
o
    - conferma della revoca dell'isolamento o conferma medica della guarigione;
  - c. per l'attestato del risultato negativo del test:
    - data e ora del prelievo del campione,
    - tipo di test,
    - risultato del test,
    - designazione e indirizzo del centro di test.
- 1.3 L'organizzatore deve verificare all'ingresso l'identità delle persone sulla base di un documento d'identità ufficiale o di un altro documento ufficiale appropriato.
- 1.4 Nell'ambito dei controlli all'ingresso secondo i numeri 1.1–1.3, può trattare dati personali soltanto se necessario per attuare il controllo. A tale scopo si applica quanto segue:
  - a. l'organizzatore deve informare precocemente le persone interessate del trattamento dei dati;
  - b. i dati non possono essere trattati per altri scopi;

<sup>4</sup> RS 818.102

- c. possono essere conservati soltanto se necessario per garantire il controllo all'ingresso. Se questo è il caso, devono essere distrutti al più tardi dodici ore dopo la conclusione della manifestazione.
- 1.5 Il piano di protezione prevede misure che permettono di contrastare efficacemente i pericoli della grande manifestazione indicati nell'analisi dei rischi, segnatamente per quanto riguarda:
- a. il tipo di manifestazione;
  - b. le peculiarità del luogo e dell'infrastruttura della manifestazione;
  - c. l'esecuzione ordinata e capillare dei controlli all'ingresso, inclusa l'istruzione del personale;
  - d. la garanzia del rispetto e il controllo dell'uso di mascherine facciali nei settori d'accesso, nelle aree destinate alle pause e nei settori dei bagni nel luogo della manifestazione e nel settore destinato agli spettatori;
  - e. la procedura da seguire in presenza di casi sospetti e di casi d'infezione tra i visitatori, i partecipanti e il personale a contatto con il pubblico;
  - f. l'igiene, in particolare la messa a disposizione di disinfettanti, le pulizie periodiche, l'aerazione;
  - g. l'informazione di visitatori e partecipanti sulle misure di igiene e di comportamento in vigore, in particolare sulla procedura da seguire se dopo la manifestazione si scopre di essere stati contagiati;
  - h. l'istruzione del personale sui provvedimenti in vigore, sul riconoscimento dei sintomi da COVID-19 e sulla procedura da seguire in caso di sospetta infezione tra il pubblico;
  - i. la procedura da seguire in caso di infrazioni alle prescrizioni del piano di protezione da parte di visitatori e partecipanti.
- 1.6 Per il resto si applicano le prescrizioni secondo l'allegato 1 numeri 1 e 2.

## **2 Prescrizioni supplementari relative alle grandi manifestazioni svolte tra il 1° luglio e il 19 agosto 2021**

- 2.1 Prescrizioni generali
- a. I flussi di persone nel settore di accesso antistante il luogo o la struttura in cui si svolge la manifestazione devono essere regolamentati in accordo con le forze di sicurezza e le imprese di trasporto locali.
  - b. I flussi di persone, segnatamente nei settori di accesso, nelle aree destinate alle pause e nei settori dei bagni, devono essere organizzati a livello spaziale e temporale in modo che sia rispettata per quanto possibile la distanza obbligatoria.
  - c. Il settore dei posti a sedere e dei posti in piedi devono essere occupati in modo che sia rispettata per quanto possibile la distanza obbligatoria.
- 2.2 A complemento del numero 1.5, il piano di protezione deve prevedere ulteriori misure per quanto riguarda:
- a. i comportamenti tipici dei visitatori o dei partecipanti;

- b. i settori in cui presumibilmente non può essere rispettata la distanza o in cui sono da attendersi assembramenti di persone;
- c. l'arrivo e la partenza di visitatori o partecipanti (trasporti pubblici, mezzi di trasporto privati, strutture della ristorazione usualmente frequentate prima o dopo la manifestazione);
- d. la gestione del comportamento dei partecipanti.

### **3. Prescrizioni relative alle grandi fiere specialistiche e alle grandi fiere aperte al pubblico secondo l'articolo 6<sup>b<sup>quinquies</sup></sup>**

- 3.1 Ai controlli all'ingresso si applicano i numeri 1.1–1.4.
- 3.2 L'accesso alle fiere specialistiche e a quelle aperte al pubblico con una limitazione dell'accesso di cui all'articolo 6<sup>b<sup>quinquies</sup></sup> capoverso 2 lettera a deve essere limitato in modo da garantire che siano disponibili almeno quattro metri quadrati di superficie per persona.
- 3.3 L'accesso alle fiere specialistiche e a quelle aperte al pubblico di cui all'articolo 6<sup>b<sup>quinquies</sup></sup> capoverso 2 lettera b deve essere limitato in modo da garantire che siano disponibili almeno dieci metri quadrati di superficie per persona.